

**N. 01821/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03325/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2013, proposto da:

Telecom Italia S.p.a. in proprio e quale Mandataria del Raggruppamento con Sis. Soc. Coop. A R.L., rappresentati e difesi dagli avv. ti Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 47;

contro

Innovapuglia S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Regione Puglia;

nei confronti di

Ised - Ingegneria Sistemi Elaborazione Dati S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. ti Franco Gaetano Scoca, Fabrizio Lofoco e Vania Romano, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Paisiello, 55;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: sezione II n. 208/2013, resa tra le parti, concernente l'affidamento dei servizi di realizzazione, conduzione operativa e manutenzione del nuovo sistema informativo di emergenza - urgenza sanitaria territoriale in Puglia

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia Spa e di Ised - Ingegneria Sistemi Elaborazione Dati Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati Lattanzi, Notarnicola, Lofoco e Romano per sè e su delega di Scoca.

Rilevato che:

- i motivi dedotti dall'odierna appellante necessitano di un adeguato e sollecito approfondimento nella sede del merito, in uno con le censure contenute nell'originario ricorso incidentale, vertendo almeno in parte (v., in particolare, l'omessa indicazione dei costi per la sicurezza) su questioni di massima sulle quali si registrano orientamenti non del tutto uniformi;
- nel bilanciamento dei contrapposti interessi, tenuto conto della natura del servizio e della durata dell'appalto, le ragioni di urgenza di parte appellante possano essere sufficientemente tutelate attraverso la fissazione anticipata

del merito, senza sospendere l'esecuzione degli atti impugnati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3325/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)